

GASLIGHTING: I PROFILI GIURIDICI DI UNA FORMA DI ABUSO PSICOLOGICO

di

Raffaella Mendicino

Il termine *Gaslighting* trae origine dal titolo di un'opera teatrale del 1944, "Gaslight", del regista americano Georg Cukor: la storia narra di una coppia in cui il marito, utilizzando alcune strategie, in particolare l'alterazione della luce delle lampade a gas della casa, spinge la moglie a dubitare di se stessa e delle sue capacità critiche fino a condurla sull'orlo della pazzia.

Anche se l'abuso psicologico è una delle più antiche manifestazioni di violazione dell'altro, resta ancor oggi difficilmente individuabile: esso perpetrata, si insinua, si consuma tra le 'sicure' mura domestiche destabilizzando l'ignara vittima, che non comprendendo gli accadimenti colpevolizza se stessa.

Forme di abuso violente, siano queste fische e/o mentali hanno, negli ultimi tempi, riscontrato sempre una più grande attenzione da parte dei *mass-media*, realizzando una maggiore partecipazione ai problemi sociali e individuali dei cittadini. Inoltre, essi, esponendo al pubblico quotidiane storie di persecuzioni e maltrattamenti in famiglia, consentendo a chiunque di confrontarsi con tale fenomeno abusante che altrimenti resterebbe silente, se non addirittura non percepito dall'abusato come problema. Non solo, la sovraesposizione del fenomeno ha 'risvegliato' l'interesse di studiosi, psicologi, psichiatri, medici e giuristi, riportando in auge il termine *Gaslighting* quale sinonimo di una forma di violenza subdola, perfida, non facilmente percettibile sia dalla vittima che dagli esterni, quale quella psicologica. Forma di violenza che proprio per queste sue caratteristiche mistificatrici impone molta più attenzione di quella finora prestata da parte di professionisti volti alla tutela dei singoli, nonché della collettività.

Il *gaslighting*, anche se tende a rivelarsi principalmente nei rapporti di coppia, può svilupparsi anche in contesti diversi da quello familiare, come ad esempio quello lavorativo oppure amicale,

senza distinzioni di classe sociale e livello culturale. In sintesi, si concretizza attraverso una sottile forma di violenza qualificabile come un insieme di comportamenti che un manipolatore (gaslighter), agisce nei confronti di una persona per confonderla, renderla dipendente, farle perdere la fiducia in se stessa e nel proprio giudizio di realtà fino a farla dubitare della propria sanità mentale. L'obiettivo del *gaslighter* è quello di privare la vittima della sua autonomia, del suo Io, della sua autostima e della sua capacità decisionale, riducendola ad uno stato di dipendenza tanto psicologica, quanto fisica, esercitando e mantenendo su di essa un controllo ed un potere di matrice sadico-masochistica.

Gli aspetti psicologici

Il *gaslighting* scrive Salvadori è una violenza «*insidiosa, sottile, non se ne percepisce l'inizio, a volte è scusata dalla stessa vittima; non si tratta di una deflagrazione d'ira, che almeno è subito identificabile e magari oggetto d'immediata risposta, anche legale. È una sottile lama di ghiaccio che s'insinua, molte volte, tra la tranquillità delle mura domestiche. È una violenza gratuita e persistente, reiterata quotidianamente che ha la capacità di 'annullare' la persona che ne è bersaglio. Si tratta di un vero e proprio lavaggio del cervello*» (Salvadori, 2008).

Alcuni autori (Hirigoyen, 2000; Filippini S., 2005) ritengono che in certe forme di comportamenti abusanti e maltrattanti, il persecutore presenti il profilo di un 'perverso narcisista'. Eiguer (1989) definisce il perverso narcisista come «*colui che influenzato dal suo Io grandioso, cerca di stabilire un legame con un altro individuo attaccandosi in particolar modo alla sua integrità narcisistica per disarmarlo*». I perversi narcisistici attaccano la fiducia, l'autostima dell'altro, rafforzando in qualche modo la convinzione che il legame di dipendenza che l'altro ha nei loro confronti sia insostituibile. L'essenza della perversione come *modus operandi* consiste nel convertire la relazione con l'altro in relazione di potere, nel disconoscere i diritti dell'altro, nell'usarlo a proprio piacere, nel corrompere la relazione per ottenere il controllo ed esercitare su di essa il proprio dominio. (Guerrini Degl'Innocenti, 2011).

Il *gaslighting* è pertanto un comportamento che la persona abusante concretizza per minare alla base la fiducia della vittima: si tratta di una vera e propria manipolazione della mente, che pone la vittima nella condizione di pensiero di sentirsi sbagliata e quindi di meritarsi quella punizione.

Proprio in virtù di questi tratti peculiari, viene inquadrata tra le forme di abuso psicologico in quanto il tipo di comportamento messo in atto è una sistematica azione volta a usurare l'esistenza psico-fisica dell'Altro: l'abusante/gaslighter può negare circostanze realmente esistenti o fingere come esistenti circostanze mai accadute e/o sconfessare cose effettivamente dette, simulando di aver pronunciato frasi o affermazioni mai dette dalla vittima o dal *gaslighter* al punto da mettere in serio pericolo la salute mentale della vittima.

Come già anticipato, nella quasi totalità dei casi tale abuso si realizza all'interno della famiglia o tra la cerchia familiare, vale a dire in situazioni in cui i contatti tra manipolatore e vittima sono quotidiani e ove si crea tra gli stessi un rapporto di fiducia quasi assoluto.

È possibile identificare alcune fasi nell'opera manipolatoria del *gaslighting*: in un primo momento, il 'mistificatore' si presenta quale un perfetto amante, corteggia, adula, nell'intento di convincere la potenziale vittima del grande amore nutrito verso di lei/lui. Alla lenta, ma costante lusinga ed asservimento totale del *gaslighter* corrisponde una graduale destabilizzazione della personalità della vittima e della sua autostima, quantomeno ad un livello profondo/inconscio. Si innesca una lenta, sicura decostruzione psicologica, attraverso la quale il *gaslighter* si insinua nella vita della vittima, prima, e nella sua mente, dopo, creando una sudditanza psicologica dalla quale la stessa non potrà facilmente riuscire più a liberarsi.

Sulla figura del *gaslighter* sono state elaborate dalla letteratura scientifica tre tipologie di manipolatori:

- il *manipolatore affascinante*: che con il suo charme e la sua ostentata classe seduce ed influenza la sua vittima, imponendo il proprio ascendente sulla stessa. «*Chi seduce distoglie dalla realtà, agisce di sorpresa, di nascosto [...] allo scopo di qualcuno che lo ammira, che gli rinvii una buona immagine di sé. Una seduzione perversa a senso unico [...] con cui il perverso narcisista cerca di esercitare fascino senza lasciarsi coinvolgere*» (Hirigoyen, 2000);
- il *bravo ragazzo*: che si propone come attento e premuroso nei confronti della sua vittima, facendole credere di agire solo per il suo bene e la sua sicurezza, a volte anche in modo ossessivo (accompagnando la vittima in ogni tempo in ogni luogo) ma che in realtà, non

sappiamo in che misura consapevole o meno, agisce col solo intento di soddisfare i suoi bisogni. «Questo controllo-premuroso costituisce il terreno per creare quella permeabilità emotiva tale da consentire una sorta di effrazione psichica, per cui il perverso narcisista conquista il possesso della mente dell'altro convincendolo che solo lui ha ragione e solo lui conosce veramente ciò di cui ha bisogno» (ibidem).

- il *persecutore* che a differenza dei precedenti assume in modo diretto ed immediato comportamenti più o meno duri, violenti, aggressivi ed ostili che infieriscono sulla capacità decisionale e volontà psichica della vittima prescelta.

L'obiettivo del *gaslighting* è pur sempre quello di togliere alla vittima la padronanza di sé, la sua autonomia decisionale, l'auto-sicurezza, la fiducia nel proprio essere.

La vittima sprofonderà in una voragine ove attraverserà tre fasi successive:

- *Incredulità /Distorsione della comunicazione*. La prima fase è quella in cui la vittima è ancora sicura di sé e delle sue capacità cognitive e relazionali, vede le cose in modo obiettivo ed è capace di mettere in dubbio quanto affermato dal *gaslighter*, tanto da riuscire a contrastarlo quando questi palesa situazioni in realtà inesistenti. Inizia però in tale fase la *distorsione della comunicazione*, che non è più finalizzata ad unire, ma ad allontanare e ostacolare lo scambio, quasi come se vittima e persecutore iniziassero a camminare su due binari paralleli che pian piano si allontanano. La vittima non riuscirà più a capire il persecutore. I “dialoghi” saranno caratterizzati da silenzi ostili, alternati da scontri destabilizzanti. In tale fase la vittima inizia ad essere confusa, sbalordita e disorientata anche perché sperimenta sempre più «una comunicazione particolare, non fatta per unire, ma per allontanare e ostacolare lo scambio. Questa distorsione comunicativa ha lo scopo di usare l'altro. Perché continui a non capire nulla del processo in corso e per confonderlo di più, lo si deve manipolare verbalmente. Il black-out delle informazioni reali è essenziale per ridurre la vittima all'impotenza» (Hirigoyen, 2000). Ed è allora che inizia ad attecchire in lei il tarlo del dubbio, a credere di essere sbagliata.
- *Difesa*. La seconda fase sarà caratterizzata da un tentativo di difesa. La vittima cercherà di convincere il suo persecutore che quello che dice non corrisponde alla verità; proverà ad

instaurare un dialogo, ostinato, con la speranza che ciò serva a far cambiare il comportamento del *gaslighter*. La vittima orienterà tutte le sue forze e le sue capacità a far cambiare idea al suo persecutore, convinta che le sue capacità d'ascolto e di dialogo riusciranno in tale intento. Ha quindi inizio una strenua attività di persuasione, in cui la vittima investirà tutta se stessa, convinta di poter mutare le sorti del destino.

- *Depressione*. La terza fase è il momento in cui la vittima prenderà coscienza che tutti i suoi sforzi di cambiare la realtà sono stati vani, la vittima vedrà piano piano venir meno la sua forza, si convincerà che ciò che il persecutore dice nei suoi confronti corrisponde a verità. Si arrende, insicura, dubbiosa e completamente vulnerabile e dipendente dall'altro. Oramai è asservita al suo persecutore, che si sente tanto più sicuro, dominatore ed euforico quanto più insicura e abbattuta si sente la vittima. «*Si fonda su questo la contraddizione della vittima, vittimizzata e contemporaneamente idealizzante*» (Iurilli N., 2007).

Rilievo giuridico del gaslighting

Il *gaslighting*, quale fenomeno abusante, pur essendo stato sottoposto nel corso degli ultimi anni ad un attento studio interdisciplinare, allo stato attuale ancora non gode di un suo proprio riconoscimento in ambito processual-penalistico e giurisprudenziale come fattispecie di reato.

Cornice imprescindibile ove inquadrare la condotta di *gaslighting* sono sicuramente gli artt. 3 e 29 della Costituzione italiana: a tali articoli si è per esempio rivolta la corte d'Appello di Torino in una sentenza il 21.02.2000 che, per la prima volta, ha fatto riferimento al "mobbing familiare" quale elemento per addebitare una separazione tra coniugi.

Leggendo le motivazioni della sentenza riconosciamo i comportamenti tipici del *gaslighting*: «*I comportamenti dello S. (il marito) erano irriguardosi e di non riconoscimento della partner: lo S. additava ai parenti ed amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia d'origine, offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, con i quali la invitava ripetutamente ed espressamente ad andarsene di casa*». e, ancora: «*Il marito curò sempre e solo il*

rapporto di avere, trascurando quello dell'essere e con comportamenti ingiuriosi, protrattisi e pubblicamente esternati per tutta la durata del rapporto coniugale ferì la T. (moglie) nell'autostima, nell'identità personale e nel significato che lei aveva della propria vita».

Manifestandosi quasi esclusivamente all'interno del rapporto di coppia, con una serie di condotte qualificabili in termini di abuso psicologico, controllo e isolamento della vittima altrimenti detto comportamento maltrattante, la giurisprudenza più recente ha evidenziato nella condotta del *gasligher* in particolare tre fattispecie di reati: «*Violazione degli obblighi di assistenza familiare*» (ex art 570 del c.p.); «*Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*» (ex nell' art 572 del c.p.); nonché i c.d. «*Atti persecutori*» (ex 612 bis c.p.).

Tutte le figure di reato appena citate sono state delineate non solo per offrire una tutela effettiva in presenza di condotte lesive della personalità psico-fisica del coniuge o dei propri figli, tanto per salvaguardare beni giuridici quali l'ordine e la morale in famiglia, ma anche per il corretto adempimento degli obblighi assistenziali corrispondenti (ex artt. 143 ss cc).

Rivolgendomi all'esame specifico delle fattispecie delineate dalle norme in esame, si rileva che la violazione ex art 570 c.p. è integrata ogni qualvolta la condotta dell'agente violi l'obbligo di assistenza morale e quando tale condotta sia diretta a dissipare i beni del coniuge e dunque quando quest'ultimo viene privato dei mezzi di sussistenza in violazione degli obblighi di assistenza materiale¹.

Gli elementi materiali della condotta criminosa tipica sono due: quelli previsti al primo comma (abbandono del domicilio domestico o condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie); e quelli previsti al secondo comma (malversazione o dilapidazione dei beni o mancata prestazione dei mezzi di sussistenza). Sotto questo profilo è stato ritenuto, recentemente, che la fattispecie di abbandono del domicilio domestico e quella di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, previsti

¹ Art. 570 cp «*Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbandone una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge*».

rispettivamente, nel primo e secondo comma dell'art. 570 c.p., non sono in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità².

Invero, anche se gli studi recenti cercano di inquadrare la condotta del *gaslighter* nell'ambito di operatività della norma in esame, riteniamo che solo *in senso lato* nelle azioni del *gaslighter* si possa rilevare il reato previsto nell'art 570 e ciò in quanto la norma fa mero riferimento alla violazione degli obblighi di natura economica. Una indubbia operatività ha invece la fattispecie delittuosa di cui all'art 572 cp, la quale fa riferimento generale al maltrattamento, inteso come un atto in grado di assumere un valore di disprezzo o di offesa alla dignità del coniuge, costringendolo a vere e proprie sofferenze psicofisiche. La condotta del soggetto attivo può concretizzarsi anche in atti di per sé privi di rilevanza penale, ma che per il contesto in cui vengono posti in essere e per la reiterazione nel tempo, determinano la mortificazione e la lesione dei diritti personali della vittima, contemplando sia maltrattamenti fisici che psicologici³.

Oggetto tutelato dalla norma è l'interesse di un soggetto al rispetto della sua personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari, sull'autorità, o su specifiche ragioni di affidamento che lo legano ad una persona in posizione di preminenza⁴.

Commette il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. colui che costringe l'altra persona ad assoggettarsi ad azioni degradanti, umilianti tali da infliggere sofferenze morali, derivanti da una pluralità di cattivi trattamenti quali, ad esempio, il caso di ostentato, continuo disinteresse verso il coniuge ed il minore od ancora il caso di condotte di spregio e di scherno⁵.

² Cass. pen., Sezione VI, 17 gennaio 2011, n. 3016.

³ Art. 572 cp "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (II) Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

⁴ Cass. pen., Sezione VI, 27 maggio 2003.

⁵ Per consolidata giurisprudenza perché si configuri tale reato occorre che il soggetto agente non si limiti a porre in essere fatti che ledono o pongono in pericolo beni che l'ordinamento giuridico già autonomamente protegge (percosse, lesioni, ingiuria, violenza privata), ma occorre che il suo comportamento si estenda a tutti quei fatti lesivi del patrimonio morale e dell'integrità psichica del soggetto passivo, che, seppure singolarmente considerati non costituiscono reato, siano tali da rendere abitualmente dolorosa la relazione con l'agente (Cass. pen., Sezione VI, 7 ottobre 2010, n. 1417).

I singoli episodi devono essere tali da cagionare sofferenze, privazioni, dolori ed umiliazioni, le quali, a loro volta, devono costituire nel loro insieme una fonte di disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita.

Il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato dalla condotta dell'agente che sottopone il coniuge ed i familiari ad atti di vessazione reiterata e tali da cagionare con prevaricazione e soprusi, tanta sofferenza in quanto costituenti fonti di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di esistenza e serenità. Rilevano infatti, entro tale prospettiva, non soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni ed umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa arrecati alla sua dignità, che si risolvano nell'inflizione di vere e proprie sofferenze morali⁶. Nel caso del *gaslighting*, l'autore delle condotte lesive può porre in essere anche atti in sé privi di rilevanza penale, ma che, se inquadrati nella complessità del progetto criminoso, soprattutto considerata la reiterazione nel tempo, possono essere rivelatori di tale fattispecie delittuosa. Vero è che tanto la dottrina quanto la giurisprudenza richiedono una pluralità di atti e protratti nel tempo perché si possa perfezionare il reato di Maltrattamenti: il *gaslighting* pertanto può ben rientrare in tale quadro giuridico, escludendo sia tutte quelle lievi o lievissime lesioni colpose, le minacce, le percosse integranti fattispecie autonome, così come la riduzione in schiavitù o la violenza sessuale che non sono assorbite. Da non dimenticare inoltre che "l'articolo di legge - come afferma parte della dottrina - prevede la morte o le lesioni gravi o gravissime come circostanze aggravanti dei maltrattamenti qualora tali eventi ulteriori, pur essendo prevedibili dal soggetto agente, non fossero da lui voluti. Qualora, invece, il soggetto attivo li avesse voluti o, presentatasi la possibilità di verifica, ne avesse accettato il rischio, risponderebbe di omicidio doloso o lesioni gravi o gravissime dolose in concorso con il delitto di maltrattamenti. Il reato è procedibile d'ufficio⁷".

I tratti peculiari del reato previsto dall'art. 572 cp, come sopra sinteticamente esposti, si rinvengono quasi sempre nella condotta del *gaslighter*, pertanto suscettibile di essere inquadrata nel reato dei maltrattamenti in famiglia.

⁶ Corte di Cassazione sez 6 penale - sentenza n.4849 del 2/2/2015, Corte di Cassazione; sez. 6, n. 55 del 08/11/2002

⁷ Salvadori G., *Il Gaslighting: aspetti legali*, 20 Settembre 2009, <http://www.mentesociale.it/criminologia/speciale-stalking/48-il-gaslighting-aspetti-psicologici.html>.

Di più difficile inquadramento è il fenomeno del *gaslighting* nella fattispecie criminosa prevista e punita sotto la rubrica di “Atti persecutori” dall’art. 612 bis⁸ del c.p. la cui configurazione richiede una specifica valutazione, caso per caso, dell’attitudine qualitativa e quantitativa dei singoli atti lesivi ad integrare il concetto di molestia. Ciò in quanto, «*in un piano criminale sistematico, attuato mediante atti reiterati ed evolutivi, tesi a compromettere la salute psicologica della vittima, il semplice gesto di spostare un oggetto che considerato singolarmente potrebbe apparire del tutto inoffensivo, valutato in una visione d’insieme può assurgere ad atto conclusivo o incisivo e determinante di una serie di gravi molestie, diventando esso stesso molestia e scatenando gravi conseguenze dannose sull’equilibrio psicofisico della vittima*».

Analizzando le forme di tutela apprestate dall’ordinamento giuridico italiano, vi è da dire che un importante passo in avanti a difesa delle vittime di violenza in ambito familiare è stato compiuto con la promulgazione della legge n. 154 del 4 aprile 2001, la quale esplica i suoi effetti a livello tanto penalistico quanto civilistico. In aggiunta al c.d. *allontanamento familiare* la legge del 2001 ha previsto anche la possibilità di attribuire coattivamente alle persone offese, in particolari condizioni, una parte del reddito dell’imputato.

Il disposto normativo, non semplice, si articola in due ambiti previsionali, che concernono da una parte l’introduzione di una nuova forma di misura cautelare personale con gli artt. 291 II bis e 282 bis c.p.p., e dall’altra alcuni poteri assegnati al giudice civile, in presenza di situazioni di crisi familiare (artt. 342 bis c.c. e 736 c.pc.)⁹.

La legge in esame all’art. 1 ha introdotto l’articolo 282 bis del Codice di Procedura Penale, che prevede la misura cautelare dell’allontanamento del soggetto violento dalla casa familiare, di cui il

⁸ Art. 612 bis cp Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

⁹ Rusconi D., *La legge n.154/2001: violenze familiari e ordini di protezione*, in *Diritto&Diritti*, giugno 2001, <http://www.diritto.it/materiali/famiglia/rusconi.html>.

Pubblico Ministero, nel corso delle indagini preliminari o del dibattimento, può chiederne al giudice l'adozione ove sussistano i presupposti della necessità e dell'urgenza.

In tal caso il giudice potrà ordinare all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza la sua autorizzazione, prescrivendo determinate modalità di visita. Potrà altresì disporre all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti. Infine, potrà ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati.

La stessa legge 154/2001 ha altresì inserito l'art 342 bis codice civile, norma speculare all'art. 282 bis codice penale, ma che esplica i suoi effetti sul piano civilistico, contemplando la possibilità di adottare le stesse misure menzionate in sede penale, quale l'allontanamento dalla casa familiare. In particolare il giudice potrà adottare tale provvedimento quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o di altro convivente. In tali casi il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342 ter: potrà il giudice ordinare al coniuge o convivente, autore della condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa disponendone l'allontanamento dalla casa familiare dello stesso coniuge o convivente. Sempre con il medesimo provvedimento il giudice disporrà, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonché il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati.

Il decreto è adottato dal Giudice in seguito ad istanza di parte, che può anche essere presentata personalmente e senza l'assistenza di un legale proprio al fine di assicurare una tutela effettiva e concreta. Inoltre, tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile sono esenti da bolli, imposte e tasse. Nel corso dell'istruttoria il Giudice potrà sentire testimoni che possono

riferire sui fatti, così come saranno sentiti vittima e persecutore. Nei casi di estrema necessità ed urgenza il Giudice potrà emanare un provvedimento cautelare *inaudita altera parte*. L'ordine di protezione non può superare i sei mesi, al termine dei quali decade automaticamente. Su istanza del ricorrente l'ordine di protezione potrà essere prorogato, ma solo se ricorrono gravi motivi e per il tempo strettamente necessario. Anche in questo caso, al termine della proroga, l'ordine decade automaticamente.

Da porre bene in evidenza che gli ordini di protezione non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile. Pertanto se gli atteggiamenti vessatori sono tenuti dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione davanti al presidente, non possono essere pronunciati ordini di protezione, perché questi potranno essere adottati nel procedimento già in corso.

Infine, ma non meno importante, è che le norme in questione sono applicabili anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia tenuta da altro componente familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In questo caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta vessatoria.

In caso di necessità merita ricordare che la prima e forse più immediata modalità che la vittima di *gaslighter* ha per chiedere aiuto è quella di rivolgersi al più vicino ufficio della Polizia di Stato. Qui dovrà esporre in modo puntuale le condotte di cui è oggetto, senza dimenticare che prova essenziale dello stato di disagio, oltre a testimonianze non sempre facile da individuare (e disposte a riferire in merito), è il referto medico rilasciato dal pronto soccorso di un qualsiasi ospedale. Merita ricordare che anche solo lo stato d'ansia provocato da comportamenti molesti volontari (che dovranno essere ben specificati al sanitario) costituisce una notizia di reato elemento di per sé sufficiente per

un'eventuale querela da proporre nei confronti del molestatore, entro comunque sempre tre mesi dal fatto costituente reato.

Conclusioni

Pertanto rispetto al fenomeno del *gaslighting* possiamo affermare di essere al cospetto di un fenomeno di difficile identificazione in quanto manifesta subdole caratteristiche, capace di insinuarsi in ogni apparentemente 'normale' rapporto tra persone che convivono, e che spesso dicono di essersi amate. Tutto ciò si traduce in un'enorme difficoltà, a volte quasi impossibilità ad apprestare le necessarie ed indispensabili tutele legali alle vittime di tale forma di violenza.

La tutela che gli operatori del diritto potranno offrire passa necessariamente attraverso la preventiva opera di riconoscimento e neutralizzazione che la vittima stessa dovrà compiere sul *gaslighter*. In definitiva occorre che la vittima riesca a vedere il *gaslighter* per quello che realmente è, ossia un soggetto manipolatore, capace di trarre linfa vitale dalla 'demolizione' della dignità della persona e dalla sofferenza che questa distruzione comporta. Tale assunzione/attribuzione di consapevolezza richiederà certamente un notevole impegno, in quanto la vittima dovrà trovare la forza di anteporre al bene ricevuto inizialmente dal suo carnefice, il male da questo prodotto e generato su di sé in quanto vittima. Condizione che potrà cessare solo nel momento in cui essa avrà riacquisito la necessaria lucidità e coscienza, ovvero quella condizione che le farà comprendere interamente di aver vissuto una relazione completamente distorta, malata, nonché basata su un sottile quanto perfido inganno. La necessaria quanto dolorosa disillusione è, quindi, il primo passo verso la affrancazione dalla 'sudditanza' indotta. Passo, al quale, potranno seguire quelle tutele che l'ordinamento appresta e prevede.

Bibliografia

Calef V., Weinshel E., (1981), *Some clinical consequences of introjection: Gaslighting*, Psychoanalytic Quarterly, 50(1), pp 44-66.

Chindemi, D., Cardile, V., *Violenza psichica endo-familiare, plagio della vittima e rimedi terapeutici*, Responsabilità Civile e Previdenza, Fascicolo n. 3/2007, Giuffrè Editore, Milano.

De Pasquali P., (2007), *L'orrore in casa - Psico-criminologia del parenticidio*, Franco Angeli Edizioni, Milano.

Eiguer, A., (2000), *Le pervers narcissique et son complice*, Paris: Dunod, cit. in Hirigoyen, M. F., 1989, *Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro*, Einaudi, Torino.

Filippini S., (2005), *Relazioni perverse. La violenza psicologica nella coppia*, Franco Angeli, Milano.

Filippini, R., (2006), *Avventure e sventure del narcisismo - Volti, maschere e specchi nel dramma umano*, Edizioni Giuseppe Laterza, Bari.

Guerrini Degl'Innocenti B., (2011), *Attaccamenti perversi: la violenza psicologica nella coppia*, in Hirigoyen, M. F. (2000). *Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro*, Einaudi, Torino.

Mascialini R., (2009), *Il gaslighter e la sua vittima*, tesi di specializzazione A.I.P.C.

Melanini, B., (2008), *Un abuso che ruba la mente: Gaslighting*. In Lattanzi, M. (dir.), *Collana di Scienze Psicologiche e Forensi*. Roma: AIPC Editore: 19-24.

Rinaldi L., *Quando il delitto non è reato. Il Gaslighting*, tesi di specializzazione A.I.P.C.

Zemon Gass G., Nichols W.C. (2012), *Gaslighting: A Marital Syndrome*, Journal of Contemporary Family Therapy, 10(1), 3-16.

Sitografia

Iurilli, N. *Gaslighting – introduzione al fenomeno*,
<http://www.psicologiaedintorni.com/2007/12/05/gaslighting-introduzione-al-fenomeno/>

Orlandi, G. (2010). *Atti persecutori e rilevanza penale*,
<http://www.altalex.com/index.php?idnot=48802>

Salvadori, G. (2010) *Il gaslighting: aspetti legali*, <http://www.mentesociale.it/criminologia/speciale-stalking/605-il-gaslighting-aspetti-legali.html>

Salvadori, G. (2008). *Il gaslighting: aspetti psicologici*, <http://www.mentesociale.it/criminologia/speciale-stalking/48-il-gaslighting-aspetti-psicologici.html>

Trapella, P., Massaro, L. (2011) *Il gaslighting, ovvero la manipolazione mentale termine noto in ambito psico comportamentale*, <http://www.cerisricerche.it/lavoce/art19.pdf>